Prescrizione; calcolo della pena; recidiva.

Riccardo Crucioli

Di cosa parliamo oggi.

1) la recidiva; cosa è; i vari tipi di recidiva; si può disapplicare?

2) la prescrizione; da quando parte; come si calcola; effetti della sospensione? Per chi opera?

3) la pena; l'articolo 81; il calcolo; le circostanze.

La recidiva.

Riccardo Crucioli

99 cp: recidiva e recidiva semplice.

È (molto banalmente) una circostanza inerente la persona del colpevole (69 e 70). Può essere ad effetto ordinario (la semplice) o ad effetto speciale (le altre). Rileva l'effetto concreto sulla pena? Contrasto in giurisprudenza, rimando...

RECIDIVA **SEMPLICE**: PRIMO COMMA.
Chi, dopo essere stato CONDANNATO per un DELITTO NON COLPOSO, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. Dunque solo per delitti dolosi sia "a monte" che "a valle"!!!!

Il nuovo delitto non colposo deve essere stato commesso DOPO il passaggio in giudicato della precedente sentenza. Non basta la commissione del reato, serve il passaggio in giudicato.
L'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Cfr Cass. Sez. 2 25/11/2021 n. 994).

99 cp: di cosa si tiene conto.

Si tiene conto unicamente delle sentenze di CONDANNA.

SI TIENE CONTO DI:
- sospensione condizionale: non vengono eliminati gli effetti penali e dunque si tiene conto per la recidiva (28746/15 e 5412/19);
- decreto penale;

NON SI TIENE INVECE CONTO DI:
- patteggiamento se estinta: la declaratoria di estinzione al decorso dei termini ex 444 comporta estinzione degli effetti penali anche gli effetti della recidiva (Cass. 994/21);
- 131 bis: Perché è assoluzione;
- Map: perché è sentenza di non doversi procedere per estinzione;
- perdono giudiziale;
- riabilitazione;

Per applicarla si deve motivare?

La recidiva non è un mero "status" soggettivo desumibile dal certificato penale ovvero dal contenuto dei provvedimenti di condanna emessi nei confronti di una persona, sicché, per produrre effetti penali, deve essere ritenuta dal giudice del processo di cognizione dopo una sua regolare contestazione in tale sede (cfr tra le tante Cass. Sez. 5, Sentenza n. 46804 del 14/10/2021) .

Ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale **elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto**, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (*Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 33299 *del* 16/11/2016)

Come si deve motivare?

Lo sforzo dimostrativo del giudicante dovrà, pertanto, essere indirizzato alla verifica, in relazione a ciascuna fattispecie concreta, e soprattutto in base ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., della circostanza se la reiterazione del reato, da parte di chi abbia già subito una o più condanne, **esprima o meno una criminosità più accentuata**; a tale fine il giudice dovrà condurre il suo esame sul rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e la condanna o le condanne precedenti, per accertare se, ed eventualmente in quale misura, la pregressa condotta criminosa sia **indicativa di una persistenza di stimoli criminogeni e, quindi, di una perdurante inclinazione al delitto la quale abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione della nuova condotta attualmente sub iudice**.

In altre parole, il giudice, onde verificare se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore (Corte di cassazione, Sezione feriale, 27 agosto 2013, n. 35526; idem Sezione VI penale, 7 dicembre 2010 N. 43338),

Segue...

non dovrà limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma dovrà istituire una relazione fra tali fattori e quelli rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se - in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fa un fatto e l'altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità - sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l'esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio in ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando....peculiare valutazione che deve essere fatta onde porre in luce, attraverso l'esame coordinato delle condotte pregresse con quelle attuali, la specifica indifferenza dell'agente alla efficacia special-preventiva e riabilitativa della condanna penale; indifferenza che giustifica, nella ragionevole previsione di una ulteriore ricaduta nel crimine, la più intensa risposta punitiva, coeteris paribus, da parte dell'ordinamento alle condotte criminali poste in essere dal recidivo conclamato.

SSUU 35738 del 27.5.2010

La recidiva, operando come **circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole**, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171

Segue...

Una volta contestata la recidiva nel reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., qualora essa sia stata **esclusa** dal giudice, non solo non ha luogo l'aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all'art. 81, comma quarto, stesso codice, dall'inibizione all'accesso al cosiddetto "patteggiamento allargato" e alla relativa riduzione premiale di cui all'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità. (Fattispecie relativa ad istanza di cosiddetto "patteggiamento allargato")

Quindi?

Si può:
- applicare solo motivando.
- escludere, se non sono presenti i presupposti formali.
- disapplicare se, pur essendo presenti i presupposti formali, non sono presenti quelli "sostanziali" richiesti dalla Corte (ovvero i precedenti non sono significativi nel senso appena visto).

Se la escluso o la disapplico: non si verificano gli effetti propri.
Se la ritengo (anche se subvalente, contrasto): si verificano gli effetti (ad esempio 81 u.c.).

Recidiva qualificata e reiterata.

RECIDIVA QUALIFICATA: SECONDO COMMA.
Può essere aumentata **fino alla metà** se il nuovo delitto:
1) è della stessa indole (vedi): specifica;
2) nei cinque anni dalla condanna precedente: infraquinquennale;
3) durante o dopo l'esecuzione della pena o in latitanza.

RECIDIVA QUALIFICATA AGGRAVATA: TERZO COMMA.
Aumento **E' della metà** se ricorrono più circostanze del secondo comma.

RECIDIVA REITERATA: QUARTO COMMA.
Il recidivo che commette un altro delitto non colposo, l'aumento **E' della metà** per il recidivo reiterato semplice (primo comma) e **di due terzi** per il reiterato qualificato (secondo comma).

Segue...

Ai sensi dell'art. 69 cp il 99,4 NON può essere subvalente!

Tralascio questioni di costituzionalità; indico solo che il 99,4 ha sempre retto alle critiche tranne che per particolari circostanze attenuanti ad effetto speciale: 648,2; 89; 116; 609 bis u.c.; ecc... in tali casi è possibile operare un giudizio di subvalenza della recidiva ex 99,4 cp (o se si vuole, le attenuanti specifiche possono essere ritenute prevalenti).

E il 99 comma 5?

C.Cost. 185 23.7.2015 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 99, comma 5 limitatamente alle parole «è obbligatorio e,». Nel prevedere che nei casi di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., la recidiva è obbligatoria, contrasta con il principio di ragionevolezza e parifica nel trattamento obbligatorio situazioni personali e ipotesi di recidiva tra loro diverse, in violazione dell'art. 3 Cost.

Il rigido automatismo sanzionatorio introdotto dalla norma censurata — collegando l'automatico e obbligatorio aumento di pena esclusivamente al dato formale del titolo di reato commesso — è stato ritenuto del tutto privo di ragionevolezza, perché inadeguato a neutralizzare gli elementi eventualmente desumibili dalla natura e dal tempo di commissione dei precedenti reati e dagli altri parametri che dovrebbero formare oggetto della valutazione del giudice, prima di riconoscere che i precedenti penali sono indicativi di una più accentuata colpevolezza e di una maggiore pericolosità del reo.

L'elenco dei delitti concerne reati eterogenei, collegati dal legislatore solo in funzione di esigenze processuali e, in particolare, del termine di durata massima delle indagini preliminari, e quindi inidonei ad esprimere un comune dato significativo ai fini dell'applicazione della recidiva.

La previsione di un obbligatorio aumento di pena legato solamente al dato formale del titolo di reato viola anche l'art. 27, comma 3, Cost., che implica un costante «principio di proporzione» tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra.

La preclusione dell'accertamento della sussistenza nel caso concreto delle condizioni che dovrebbero legittimare l'applicazione della recidiva può rendere, infatti, la pena palesemente sproporzionata, e dunque avvertita come ingiusta dal condannato, vanificandone la finalità rieducativa.

ATTENZIONE: può essere rivalutato dal g.e. verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali (Cfr *Sez.* 1, n. 18546 del 13/07/2016).

Stessa indole.
Cass. Sez. 5 n. 53401/2018

art. 101 c.p. individua le caratteristiche dei reati aventi la stessa indole - che tenga conto non solo della sua collocazione topografica - nel titolo IV (Del reo e della persona offesa), capo II (Della recidiva, dell'abitualità e della professionalità e della tendenza a delinquere) del codice penale, ma anche - stante l'incipit della disposizione «agli effetti della legge penale» - di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento penale, sostanziale (artt. 102, 167, 168, 172, 177, art. 53 e seguenti legge 24 novembre 1981, n. 689) e processuale (art. 274, lett. c), cod. proc. pen.: «reati della medesima specie»; art. 445, comma 2, cod. proc. pen.») che evocano il concetto di un agire criminale sostanzialmente omogeneo. In tal senso si è orientata l'elaborazione nomofilattica che è giunta ad affermare che, in tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie" di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. deve riferirsi non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444; Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, Vasiliu, Rv. 220031). La definizione di reati "della stessa indole", posta dall'art 101 c.p. e rilevante per l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma secondo, n. 1, cod. pen., prescinde dalla identità della norma incriminatrice e fa riferimento ai criteri del bene giuridico violato o del movente delittuoso, che consentono di accertare, nei casi concreti, i caratteri fondamentali comuni fra i diversi reati

Recidiva qualificata e reiterata.

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale (Sez. 2 - , Sentenza n. 15591 del 24/03/2021)

Produce i suoi effetti se...

Numerosi contrasti di giurisprudenza.... rimando
Ipotesi:
- se è stata esclusa? G.m.: non produce effetti;
- se è stata esclusa ma se ne è tenuto conto per la quantificazione della pena? Contrasto;
- se ritenuta ma equivalente? G.m.: produce effetti;
- se ritenuta ma subvalente? Contrasto;

La prescrizione.

Riccardo Crucioli

Prescrizione. 157 cp

Le regole che disciplinano la prescrizione sono considerate norme di diritto penale sostanziale MA sono da tenere distinte da quelle che riguardano la sanzione!

157 cp: estingue il reato (formula sarà 531 ndp per estinzione a seguito di...)
Massimo della pena edittale ma cmq 6 anni per i delitti e 4 per contravvenzione.
Come si calcola: pena edittale senza circostanze ad effetto ordinario. Si tiene invece conto delle **circostanze aggravanti ad effetto speciale** → **aumento massimo**
→ **non si applica il 69** (bilanciamento)**!**

Anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Cfr Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 38618 del 05/10/2021). alcune sentenze dicono il contrario, ma è minoritario...
Vale anche per la recidiva!! (Cfr Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020)

Segue...

Non solo:
- in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, deve aversi riguardo all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63,4, nulla rilevando che tale aumento, una volta applicato quello per la circostanza più grave, sia facoltativo e non possa eccedere il limite di un terzo (Cass. 6 23831 del 14.5.2019 e sez. 2 47028 del 3.10.2013); dunque si aumenta di un terzo....
- il termine di prescrizione è insensibile al giudizio di bilanciamento delle circostanze ad effetto speciale (come la recidiva 99,4) con le attenuanti poiché l'art. 157,3 esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 4 38618 del 5.10.2021; sez. 5 32679 del 13.6.2018).

È in sostanza sufficiente che venga riconosciuta l'esistenza della circostanza ad effetto speciale, anche se subvalente!!!!

157.

Esempio:
Contestato 624 (da sei mesi a tre anni) e 625 ultimo comma (da tre a dieci anni).
Concedo attenuanti generiche prevalenti.
Quale è il massimo della pena per la prescrizione?
Dieci anni, anche se l'aggravante è subvalente!

E se è contestata anche recidiva 99,4 cp? (rimando)
Devo valutare quale è la **pena edittale** più grave tra
- 624 + 625 (massimo dieci anni)
- 624 (tre anni) + 99,4 (1/2= quattro anni e sei mesi o 2/3= cinque anni)

Poi faccio i calcoli per la **prescrizione**!
perché l'aumento per 99,4 è di due terzi!!!!

157 e 158.

Se pene alternative? Si valuta solo la pena detentiva.
Raddoppio dei termini per i reati di cui al comma 5 (ma non per il 609 bis u.c.).

Da quando decorre?

Reati consumati	da consumazione.
Reati tentati	dalla cessazione attività del colpevole.
Reati permanenti o continuati	da cessazione permanenza o continuazione.
A consumazione prolungata?	da ogni evento (es truffa).
Abituali?	dalla cessazione dell'abitualità (es. 572).
Manca prova certa?	in prossimità evento a monte (es. ricettazione).

Effetti del decreto di citazione o dalla sentenza di primo grado? il termine di prescrizione del reato permanente in questione (570) decorre dalla data della sentenza di condanna di primo grado e non da quella di emissione del decreto di citazione, qualora sia emerso, nel corso del giudizio, che la condotta omissiva si è protratta anche dopo l'esercizio dell'azione penale (cfr Sez. 6, Sentenza n. 16561 del 15/03/2016).

158.

- **L'onere di provare** con precisione la data di commissione del reato non grava sull'imputato ma sull'accusa, con la conseguenza che, in mancanza di prova certa sulla data di consumazione, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato e il reato va ritenuto consumato alla data più risalente (Sez. 6, Sentenza n. 25927 del 13/05/2021)
- Qualora il reato sia contestato come **commesso genericamente fino ad un certo anno o mese**, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato. (Sez. 6 - , Sentenza n. 16202 del 11/03/2021. Nella specie, contestato il reato come commesso "dal 2007 al 2012", la Corte ha ritenuto che il "dies a quo" per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell'1 gennaio 2012)
- In tema di prescrizione decorrente **dalla cessazione della continuazione**, ove il termine prescrizionale dei singoli reati sia maturato ancor prima che il giudice si accinga a verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del vincolo della continuazione, sussiste l'obbligo di applicare la relativa causa estintiva ex art. 129 cod. proc. pen., mentre, quando sia la riunificazione delle diverse figure criminose a precedere la maturazione della prescrizione per una o più di esse, il decorso del termine prescrizionale inizia, per tutti i reati, dalla data di consumazione dell'ultimo (Sez. 1 - , Sentenza n. 6921 del 24/11/2020);
- In tema di **reato continuato**, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. 1, Sentenza n. 11538 del 24/10/2018Conf. Sez. U, n. 2780/96, Rv. 20397701).

159 e 160.

159 parla della sospensione (che vale solo per il singolo: 161,1).
Ora è fondamentale il comma 2: la sospensione opera dalla sentenza di primo grado fino alla esecutività della sentenza che definisce il giudizio. Ma solo per i reati commessi a far data dal 1.1.2020.

160 parla della interruzione (che vale per tutti coloro che hanno commesso il reato: 161,1).
Per i reati precedenti il 1.1.2020: la sentenza di primo grado interrompe SOLO SE CONDANNA.
La prescrizione interrotta **comincia nuovamente a decorrere** dal giorno della interruzione, ma in nessun caso i termini stabiliti dall'art. 157 possono essere prolungati oltre **i termini dell'art. 161 comma 2** fatta eccezione per i reati di cui all'art. 51 commi 3 bis e 3 quater cpp

161.

Effetti della (sospensione e della) interruzione.
Salvo i casi del 51 commi 3 bis e 3 quater
L'aumento non può essere superiore (rispetto alla pena edittale):

- di più di un quarto;
- della metà: 318, 219, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis (*), 640 bis e 99,2;
- di due terzi: 99,4;
- del doppio: 102, 103 e 105.

Ora viene la parte complessa. Tre regole:

1) interruzione → favor rei;
2) continuazione → vale l'81 sempre;
3) recidiva → vale «doppio»;

1) 160, 161 e lasso temporale.

Normalmente il tempo che intercorre tra l'inizio della prescrizione e l'ultimo atto interruttivo è maggiore rispetto all'aumento.
Ma può accedere che le due date siano ravvicinate e che l'aumento per l'interruzione sia maggiore rispetto al tempo tra il fatto e l'interruzione.
si, non si capisce… esempio per delitto con pena di anni 5

fatto	atto interruttivo	prescrizione
1.1.2010	1.1.2015	6 (ex 157) + ¼ (1 e 6 mesi) = 1.6.2017
1.1.2010	1.1.2011	1.1.2017 e cioè sei anni dall'atto interruttivo

perché?
160 comma 3: la prescrizione comincia nuovamente a decorrere! e il termine prolungato è sfavorevole per il reo! prolungherei di un anno e mezzo (1/4 di sei) anche se l'interruzione è stata solamente di un anno….

2) continuazione e 3) recidiva.

I singoli reati mantengono il termine di prescrizione che è loro proprio.

La recidiva comporta aumento di pena (nel calcolo della pena) e poi aumento del tempo di prescrizione MA.... Rimessione SSUU recentissima sez. 2 4439/22 (ud 14.12.2021) "s*e il limite all'aumento della pena correlato al riconoscimento della recidiva qualificata previsto dall'art. 99,6:*
A) incida sulla qualificazione della recidiva prevista dall'art. 99, 2 e 4 come circostanza ad effetto speciale;
B) influisca sulla determinazione del termine di prescrizione".
Secondo la sezione rimettente il limite del 99,6 (recidiva temperata):
NON muta la qualifica di circostanza ad effetto speciale e
NON comprime il termine di prescrizione.
Rinvio.....

La sospensione per assenza: prescrizione?

159 u.c.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420 quater, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dall'art. 161 comma 2.

Quanto dura?

In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell'art. 420-quater, il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell'art. 159, ultimo comma, all'art. 161, secondo comma, solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo art. 161, secondo comma - **calcolato sul termine ordinario** e non su quello massimo. (Sez. 3, Sentenza n. 9943 del 17/11/2020).

Praticamente le contravvenzioni sono tutte prescritte perché la sospensione per assenza allunga di un solo anno.... e per i delitti di un anno e mezzo (salva la recidiva o i reati più gravi ovviamente) ....

Segue... sospensione per assenza.

In caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420 - quater del codice di procedura penale (...id est: in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato nei confronti del quale non sia possibile procedere al rinnovo della notificazione dell'avviso di udienza ai sensi dell'art. 420 - quater, comma 1, cod. proc. pen....) la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice". Il secondo comma dell'art. 161 c.p. prevede esclusivamente i limiti temporali massimi di differimento cui possa essere sottoposto, ricorrendo circostanze particolari, il termine ordinario di prescrizione in caso di fattori interruttivi della medesima, mentre il termine di questa, cioè il termine prescrizionale ordinario, è stabilito in via generale da altra disposizione codicistica, vale a dire, come è noto, l'art. 157, comma 1, cod. pen. che, per effetto della riforma entrata in vigore con la legge n. 251 del 2005, lo parametra, salva la soglia minima dei 4 anni per le contravvenzioni e dei 6 anni per i delitti, alla massima pena detentiva edittale prevista per ogni singolo reato. La circostanza che il legislatore abbia inteso fare riferimento ai soli "termini previsti dal secondo comma dell'art. 161" cod. pen., senza alcun riferimento al "tempo" necessario per la prescrizione indicato, invece, all'art. 157, comma 1, cod. pen., induce a ritenere non giustificata la interpretazione dilatatrice propugnata dalla ricorrente.

Ove si ritenesse corretta la interpretazione seguita dalla ricorrente P.G. si otterrebbe il risultato di differire in misura macroscopica (raddoppiandone letteralmente la durata) il termine prescrizionale applicabile ai singoli reati solo in funzione della circostanza non determinata da una condotta ascrivibile ad una libera scelta dell'imputato posto che, diversamente, si sarebbe potuto procedere in sua assenza ai sensi dell'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. - che questi non era stato in condizione di partecipare al processo a suo carico, rendendo, in tal modo, la sua posizione ingiustificatamente deteriore rispetto a quella del prevenuto che abbia assicurato la sua presenza ovvero si sia deliberatamente disinteressato di partecipare al giudizio.

Sospensione per legittimo impedimento

Rinvio per sopravvenuto stato di detenzione per altra causa dell'imputato; legittimo impedimento a comparire; riferimento all'art. 159,1 n. 3 cod. pen. ai fini del calcolo del periodo di sospensione dei termini di prescrizione del reato, calcolandosi il giorno dell'impedimento, che ha determinato il rinvio dell'udienza, aumentato di sessanta giorni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 53401 del 30/05/2018).

Per richiesta del difensore è uguale se sussiste legittimo impedimento. Se invece c'è la richiesta ma non il legittimo impedimento, il corso della prescrizione è sospeso per tutto il periodo del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione, non trovando applicazione i limiti di durata previsti dall'art. 159, 1 n. 3 c.p. (Sez. 3, Sentenza n. 19687 del 21/03/2018 e SSUU *Sez.* U, 4909 *del* 18/12/2014).

Idem: Il rinvio disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l'intera durata del rinvio, a prescindere dalle ragioni poste a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del suo difensore, poichè, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni. (Fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione Sez. 7, Ordinanza n. 8124 del 25/01/2016).

Sospensione per legittimo impedimento

Non rilevano i periodi di rinvio del processo in cui il giudice, attesa la mancanza dell'imputato in udienza senza allegazione di un legittimo impedimento, non abbia verificato i presupposti atti a legittimarne la dichiarazione di contumacia, in quanto, costituendo detta situazione processuale un'anomalia tale da rendere impossibile stabilire se si stratti di mancata presenza dovuta a oggettiva impossibilità di comparire o di volontaria sottrazione del contraddittorio, tale incertezza non può che essere intesa in senso favorevole all'imputato non comparso e non dichiarato ritualmente contumace (Sez. 4, Sentenza n. 51959 del 24/11/2016).

Il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento riguardante la parte civile dà luogo a sospensione dei termini di prescrizione del reato, quando la difesa dell'imputato abbia aderito, anche solo tacitamente o implicitamente, alla relativa richiesta, non opponendosi all'istanza di rinvio. (Sez. 6, Sentenza n. 17683 del 07/04/2016) se invece si oppone, nulla dice o "si rimette" non si dà luogo a sospensione della prescrizione.

Sospensione per legittimo impedimento

Bisogna dichiararlo espressamente?

Non è necessario: L'ordinanza di rinvio a tempo indeterminato del dibattimento per il legittimo impedimento dell'imputato a comparire comporta la sospensione del corso della prescrizione ancorchè il provvedimento non lo specifichi espressamente (cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 12497 del 08/01/2010 e Sez. U, Sentenza n. 1021 del 28/11/2001).

Si estende ai coimputati?

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro: abbiano dato causa essi stessi al differimento; oppure non si siano opposti al rinvio; oppure non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Cfr Cass. Sez. 4, Sentenza n. 50303 del 20/07/2018 e SSUU n. 4909 del 18/12/2014).

Il calcolo della pena.

Riccardo Crucioli

Come si calcola la pena.

PENA BASE (TENTATIVO) - CIRCOSTANZA (RECIDIVA) - CONTINUAZIONE – RITO.

RICORDIAMOCI CHE:
- circostanze ad effetto speciale sono diverse da quelle ad effetto ordinario;
- il concorso (tra aggravanti ed attuanti) si risolve non "contando" ma "pesando" le circostanze (69,1 e 2) a prescindere dal loro effetto;
- a tale regola si sottraggono il 99,4 e le circostanze "blindate" (o ad effetto privilegiato);
- se concorrono più circostanze ad effetto ordinario, si operano tanti aumenti quanti sono le circostanze (63,2);
- se una circostanza ad effetto speciale concorre con una ad effetto ordinario si opera prima l'aumento per la speciale e poi quello per l'ordinaria (63,2);
- se concorrono più circostanze ad effetto speciale, si deve vedere quale è la più grave e l'altra DIVENTA AD EFFETTO ORDINARIO!!!! Lettura articolo 63,3 e giurisprudenza.

81 + reato più grave: quale è? SSUU 28.2.2013 n.25939

Prima regola: il delitto è sempre più grave della contravvenzione a prescindere dal limite edittale; il parametro quantitativo funge come integratore in presenza di pene di uguale specie.

Seconda regola: è più grave il reato con il massimo più alto e, a parità di massimi, quello con il minimo più alto.

Terza regola: occorre riferirsi alle valutazioni astratte compiute dal legislatore, ossia si deve avere riguardo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato. Senza valutare gli indici di cui all'art. 133

MA...

Quarta regola: "*una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l'individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti*".

Segue: SSUU 25939/13

Quinta regola: i satelliti perdono la loro autonomia sanzionatoria (e le circostanze) e il relativo trattamento sanzionatorio confluisce nella pena unica irrogata per tutti i reati concorrenti ma "*occorre che sia individuabile la pena stabilita dal giudice in aumento per ciascun reato satellite*".

Sesta regola: non è consentito applicare una pena minima per il reato base che sia più bassa rispetto alla pena minima del reato satellite posto in continuazione (ad es. Reato base da 6 mesi a 6 anni e satellite da 1 anno a 3 anni: la pena è valutata sul reato da 6 anni ma non può essere più bassa di 1 anno).

Recidiva e continuazione.

Non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione, che può essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la recidiva reiterata specifica avuto riguardo a due precedenti condanne, per reati della stessa indole di quello oggetto della sentenza impugnata, tra le quali era stata riconosciuta la continuazione).*Sez.* 4, ***Sentenza*** *n.* 21043 *del* 22/03/2018

99,4 e 81,4.

in caso di continuazione ex art. 81 cp:

- 99,4 l'aumento non può essere inferiore di un terzo della pena per il reato più grave;
- Il calcolo del 1/3 va effettuato su tutti i satelliti, ma non per ciascuno bensì nel complesso;
- la pena non può comunque essere superiore a quella che sarebbe applicabile con il concorso materiale;
- l'aumento di un terzo va effettuato sulla base GIA' aumentata ex 99,4 (aumento complessivo per tutti i satelliti)

Dunque se ho un 99,4 con reato grave come base (609 bis: massimo 12 anni) e uno basso come satellite (624: massimo 3 anni) devo stare attento: l'aumento per il satellite non può essere troppo alto.

se ho pena di 10 anni per 609 bis: 99,4 con furto dovrebbe essere di 3 anni e 3 mesi (un terzo della pena base). ma non posso! Al massimo di 3 anni (che è il massimo del satellite).

99 e 81.

In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti (*Sez.* U, ***Sentenza*** *n.* 31669 *del* 23/06/2016)

81 comma 4 "applicata la recidiva"???

Contrasto di giurisprudenza sulla questione se l'obbligo dell'aumento di almeno un terzo per il reato (o i reati) satellite, opera anche quando la recidiva di cui all'art. 99,4 è :

- **equivalente**:

No Sez. 5, n. 43040 del 26/06/2015; Sez. 5, n. 22980 del 27/01/2015

Si Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017 (implicitamente); Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016; Sez. 3, n. 19496 del 24/09/2015; maggioritario e assolutamente condivisibile

- **subvalente**:

NO Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017

Si Sez. 5, n. 22980 del 27/01/2015

È invece certo che, in ogni caso, opera l'aumento per l'interruzione della prescrizione ex art. 161,2: "nei casi di cui all'art. 99" rimando...

Continuazione e motivazione. SSUU 24.6.2021 n. 47127

Ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche CALCOLARE E MOTIVARE l'aumento di pena in modo distinto PER OGNUNO dei reati satellite.

Anche per le pene accessorie ricorre un obbligo di motivazione specifica, dovendo essere esclusa una necessaria correlazione con quella della pena principale.

Nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cp" deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena al fatto. L'obbligo di motivazione in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale

Le circostanze.

Nel caso di concorso tra una circostanza aggravante ad effetto speciale ed altre circostanze aggravanti ad effetto comune, non può operarsi la somma aritmetica prevista dall'art. 63, secondo comma, cod. pen., ma deve trovare applicazione il criterio moderatore previsto dal quarto comma della medesima norma, onde evitare che le circostanze ad effetto comune comportino un aumento di pena maggiore di quello derivante dalla ricorrenza di più circostanze aggravanti ad effetto speciale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito impugnata, che, nel tenere conto delle aggravanti comuni afferenti il reato di sequestro di persona, non aveva complessivamente superato il terzo della pena fissata per detto reato base, come aumentata per la recidiva aggravata). *Sez.* 5 - , ***Sentenza*** *n.* 7574 *del* 15/01/2019

Le circostanze.

In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. Pen. (*Sez.* 1, ***Sentenza*** *n.* 13369 *del* 13/02/2018).

Ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione (*Sez.* 3, ***Sentenza*** *n.* 225 *del* 28/06/2017).

Le circostanze.

Ai fini della determinazione della pena nella sentenza di patteggiamento, relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione; una volta determinata la pena per il reato base, la stessa deve essere poi aumentata per la continuazione ed infine ridotta fino ad un terzo, ai sensi dell'art. 444, comma primo, cod. proc. pen. (*Sez.* 6, ***Sentenza*** *n.* 44368 *del* 15/10/2014).

Le circostanze.

In tema di concorso di circostanze aggravanti speciali, per valutare la maggiore o minore gravità della recidiva rispetto ad una concorrente circostanza aggravante, occorre procedere ad una verifica in concreto, che consideri anche gli effetti dello sbarramento di cui all'art. 99 comma sesto, cod. pen..

(Fattispecie nella quale la recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., è stata considerata meno grave rispetto all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto, cod. pen., in quanto l'aumento per la recidiva, in astratto pari alla metà della pena base prevista per il reato di associazione di tipo mafioso non poteva superare la misura di un anno e mesi quattro di reclusione ed euro 154,91 di multa, pari al cumulo delle precedenti condanne). Sez. 2, Sentenza n. 9365 del 13/02/2015

Blindate come operano? E se c'è 99,4? SSUU 18.11.2021 n.42414

Sono circostanze espressamente escluse dal bilanciamento.
Se ritenute presenti, si applicano (sono, sostanzialmente e per i nostri reati usuali, solo in aumento) e soltanto DOPO si può applicare l'attenuante.
Esempio: 624 bis u.c.. PRIMA SI OPERA COMUNQUE l'aumento per l'aggravante del 625 e soltanto dopo si può operare la riduzione per le attenuanti.

Ma se sono presenti circostanze eterogenee ordinarie?
È un problema perché si potrebbe pensare che, presente una aggravante blindata, non si debba effettuare la comparazione delle circostanze aggravanti ordinarie con le attenuanti.

Ma soprattutto, cosa succede se è contestata anche la recidiva 99,4?
È un problema perché le attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulla recidiva e, nel contempo, non possono operare con la blindata.

Segue: SSUU 42414/21

Nell'ipotesi di concorso tra aggravante privilegiata ed ulteriori circostanze aggravanti e attenuanti occorre procedere prima al giudizio di comparazione, ai sensi dell'art. 69 cp, tra le circostanze bilanciabili e, sul risultato così ottenuto, applicare le ulteriori regole di calcolo dettate per l'aggravante privilegiata.

Il giudizio di bilanciamento deve sempre precedere l'applicazione della attenuante privilegiata: prima bilanciamento ex 69 poi regola ex 63,4.

Dunque:

Circostanze ordinarie: bilanciamento.

Se prevalgono le attenuanti: opero aumento per la blindata sulla pena base e poi – solo DOPO – applico la riduzione per le attenuanti.

Se prevalgono le aggravanti: opero aumento per la blindata sulla pena base e poi – solo DOPO – applico l'aumento per le aggravanti, con le regole del 69.

Segue: SSUU 42414/21

Ma se c'è equivalenza? Problema, perché le attenuanti non avrebbero alcun effetto sulla blindata. È su questo punto che c'era contrasto tra le cassazioni.
SSUU dice che le attenuanti perdono il proprio effetto bilanciando le aggravanti ordinarie. NON TOCCANO la blindata!!!
Il giudice "*non può scegliere un itinerario di commisurazione della sanzione diverso da quello disegnato dagli artt. 69 e 63 cp: deve perciò operare il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti che lo consentono e le attenuanti e stabilire, all'esito, la pena conseguente all'applicazione dell'art. 63,4 (in caso di minusvalenza delle attenuanti) ovvero dell'art. 63,5 (in caso di prevalenza delle circostanze attenuanti)".*
Vale anche per il 99,4? SI!
La recidiva reiterata "blocca" l'operatività delle attenuanti che non possono (se non nei casi consentiti) essere prevalenti. Le attenuanti esauriscono i propri effetti elidendo l'aumento di pena della recidiva. Non irragionevole (CCost. 192/07 e seguenti) a condizione che – come visto- la recidiva non discenda in modo automatico dalla presenza dei precedenti.

Segue: SSUU 42414/21

Caso concreto della sentenza:
Imputati A, B, C
Reati: 624bis + 625 nn. 2, 4 e 5 + 61 n. 5
Recidiva: 99,4 per A e B (non per C)
Abbreviato

Generiche equivalenti alla recidiva per A e B
Pb:
Per A e B: furto aggravato con blindata senza riduzione per le generiche (equivalenti)
Per C: furto aggravato con blindata e riduzione per le generiche prevalenti
Riduzione per il rito.

GIUSTO!!!
Le attenuanti operano solo per bilanciare la recidiva di A e B (non anche per ridurre le pena della blindata); operano invece per ridurre la pena di C perché non c'è recidiva e giudizio di prevalenza sulle aggravanti bilanciabili.

Pene accessorie.

Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato più grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione.

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 06/12/2017)

Map e circostanze.
SSUU 31.3.2016 n. 36272.

Ai fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione con messa alla prova, il richiamo contenuto nell'art. 168 bis cp alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese le circostanze ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Gli artt. 4 e 278 sono norme speciali!

Cita solo il 550,2 non tutto l'articolo (nel comma 1 si richiama l'art. 4).

La gravità del reato non deve essere pregiudizialmente enfatizzata nel momento dell'astratto rilievo dei criteri di ammissibilità.

131 bis e soglie.
SSUU 25.2.2016 n. 13681.

Il superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta collocata attorno all'entità minima del fatto conforme al tipo non si sostituisce al legislatore, ma anzi ne recepisce fedelmente la valutazione.

Caso tipico del 186 cds.

La valutazione riguarda la fattispecie concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti che afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza. Quanto più ci si allontana dal valore-soglia, tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo. Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione è consentita.

Cfr anche recente 30.9.2021 n. 35825

Altri casi "particolari"

La riduzione di un mezzo per abbreviato nelle contravvenzioni (l. 103/2017) si applica anche alle fattispecie anteriori (salvo il giudicato) ai sensi dell'art. 2,4 poiché la norma – pur essendo di carattere processuale – ha sicuri effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito. E se c'è continuazione con delitto? La riduzione per il rito deve essere effettuata distintamente (Cass. 24.5.2019 n. 39087).

Il diniego delle attenuanti generiche motivato in ragione dei precedenti penali dell'imputato non comporta l'implicito riconoscimento della recidiva contestata in assenza di una specifica motivazione sui presupposti applicativi dell'art. 99; il mancato aumento di pena a tale titolo o il mancato giudizio di comparazione con le altre circostanze concorrenti non può considerarsi un mero errore ma semmai indizio ulteriore del mancato riconoscimento della recidiva, che in tal caso non rileva ai fini del calcolo di prescrizione del reato (SSUU 25.10.2018 n. 20808).

Altri casi "particolari"

81,3 la pena derivante dal concorso formale/continuazione (pena più grave aumentata fino al triplo) non può superare la pena derivante dal cumulo delle pene.

81,4 l'aumento per il concorso formale/continuazione per i soggetti ai quali sia stata "applicata" la recidiva ex 99,4 non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, fermi restando i limiti del terzo comma.

Esempio: Violenza sessuale punita con 9 anni da un recidivo 99,4 in continuazione con un furto: la pena per quest'ultimo reato, satellite, non può essere inferiore a 3 anni.

Attenzione però: se più sono i reati satelliti, l'aumento nel COMPLESSO non deve essere inferiore ad un terzo (Sez. 4 - , Sentenza n. 12150 del 24/03/2021)

Ed anche aumento per la recidiva? SI!!!

99 comma 6 e ordinanza 4439/22

L'art. 99 comma 6 recita: "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo". Riguarda la pena.

Interpretazione che sembra facile: se Tizio ha riportato condanne per tre furti, puniti con la pena di due mesi ciascuno (pari dunque ad un cumulo di sei mesi), l'aumento per il 99,4 per il quarto furto non potrà essere superiore ai sei mesi, anche se in ipotesi la pena base fosse di tre anni e dunque ex 99,4 (in riferimento alla recidiva reiterata specifica ed infraq.) dovrebbe essere di due terzi (e cioè di due anni). Perché? Perché il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti è di sei mesi!

Ma sarebbe troppo facile limitarsi a questo...riguarda anche la prescrizione?????

E infatti: ordinanza sez. 2 num. 4439 del 14.12.2021 in presenza di un contrasto di giurisprudenza "generalizzato" sulle seguenti questioni:

Segue....

Il limite del 99,6 (c.d. "recidiva temperata"):

- limitando l'aumento di pena a meno di un terzo , rende la circostanza ad effetto ordinario?

- limita anche il termine di prescrizione "base" ex art. 157, divenendo una circostanza ad effetto ordinario?

- limita il termine massimo per l'interruzione di cui all'art. 161,2

Altre questioni se avanza tempo.

Riccardo Crucioli

Prescrizione.

Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2891 del 28/10/2021)

Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l'aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell'assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 cod. pen. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2385 del 10/12/2020; in motivazione la Corte ha, altresì, affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, 157 e 161 cod. pen., per violazione degli art. 3 e 111 Cost., in merito alla applicabilità della recidiva al soggetto totalmente incapace anche ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato).

Segue...

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate). SSUU, Sentenza n. 5292 del 26/11/2020

Segue...

La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. (Fattispecie in tema di falso in atto pubblico nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio) Cass.Sez. 5, Sentenza n. 27632 del 30/05/2019.

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorchè costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili Cass. Sez. 4, Sentenza n. 50303 del 20/07/2018

Segue...

Al reato di maltrattamenti in famiglia commesso in epoca anteriore alle modifiche apportate dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 non si applica il raddoppio dei termini di prescrizione di cui all'art. 157, comma sesto, cod. pen. (introdotto dalla legge 1 ottobre 2012, n. 172) per la natura sostanziale di tale istituto, che non ne consente una applicazione retroattiva (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 31877 del 16/05/2017).

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a "nulla opporre" alla richiesta di differimento. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 45126 del 22/10/2021).

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 43700 del 28/09/2021)

Circostanza.

Contestata in fatto?

SSUU. 24906 del 18/04/2019 (Sorge): per «contestazione in fatto» si intende una formulazione dell'imputazione che non sia espressa nell'enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell'indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi (Sez. 1, 51260/17; Sez. 6, 4461/2016; Sez. 2, 14651/2013 ecc..).

l'ammissibilità della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti deve essere verificata rispetto alle caratteristiche delle singole fattispecie circostanziali e, in particolare, alla natura degli elementi costitutivi delle stesse. Questo aspetto, infatti, determina inevitabilmente il livello di precisione e determinatezza che rende l'indicazione di tali elementi, nell'imputazione contestata, sufficiente a garantire la puntuale comprensione del contenuto dell'accusa da parte dell'imputato.

Circostanza.

la contestazione in fatto non da' luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.

Diversamente avviene con riguardo alle circostanze aggravanti nelle quali, in luogo dei fatti materiali o in aggiunta agli stessi, la previsione normativa include componenti valutative; risultandone di conseguenza che le modalità della condotta integrano l'ipotesi aggravata ove alle stesse siano attribuibili particolari connotazioni qualitative o quantitative. Essendo tali, dette connotazioni sono ritenute o meno ricorrenti nei singoli casi in base ad una valutazione compiuta in primo luogo dal pubblico ministero nella formulazione dell'imputazione, e di seguito sottoposta alla verifica del giudizio. Ove il risultato di questa valutazione non sia esplicitato nell'imputazione, con la precisazione della ritenuta esistenza delle connotazioni di cui sopra, la contestazione risulterà priva di una compiuta indicazione degli elementi costitutivi della fattispecie circostanziale

Circostanza.

Né può esigersi dall'imputato, pur se assistito da una difesa tecnica, l'individuazione dell'esito qualificativo che connota l'ipotesi aggravata in base ad un autonomo compimento del percorso valutativo dell'autorità giudiziaria sulla base dei dati di fatto contestati, trattandosi per l'appunto di una valutazione potenzialmente destinata a condurre a conclusioni diverse. La necessità dell'enunciazione in forma chiara e precisa del contenuto dell'imputazione, prevista dalla legge processuale, impone che la scelta operata dalla pubblica accusa fra tali possibili conclusioni sia portata a conoscenza della difesa; non potendosi pertanto ravvisare una valida contestazione della circostanza aggravante nella mera prospettazione in fatto degli elementi materiali della relativa fattispecie.

La qualificazione dell'atto come fidefacente, che costituisce il risultato di queste valutazioni, non può di conseguenza ritenersi debitamente contestata con la mera indicazione dell'atto stesso nell'imputazione. Riducendosi alla descrizione dell'elemento materiale della fattispecie aggravatrice, tale indicazione non consente che sia portata ad effettiva conoscenza dell'imputato la componente valutativa costituita dall'attribuzione all'atto della qualità di documento fidefacente. Tanto, come si è detto con riguardo in generale alle circostanze aggravanti che comprendono connotazioni qualitative il cui riconoscimento è risultato di valutazioni rimesse all'autorità giudiziaria, esclude la validità di una contestazione nei termini sopra indicati